

Schema di Decreto Interministeriale recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell’art.224 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

e

il Ministero della Salute

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili,

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

VISTO il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

VISTO Regolamento Delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 690/2020 del 17 dicembre 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 689/2020 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

VISTO il Regolamento (UE) N. 605/2021 della Commissione Europea recante le misure specifiche contro la Peste Suina Africana

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTO l'art. 224 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale istituisce il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;

VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 2017 riguardante "Sistema di reti di epidemiologia, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale";

VISTA la legge 27.12.2006, n.296 e, in particolare, art.1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*", che all'articolo 1, comma 2, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole;

VISTO il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate" che, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

VISTO il decreto dipartimentale 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

VISTO il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini."

VISTO la Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda;

VISTO il decreto legislativo settembre 2010, n.181 "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne";

VISTO il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli";

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento";

VISTA la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01);

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia "Farm to fork" (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM (2020) 381 final];

VISTA la Comunicazione della Commissione europea "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (Doc. COM(2020) 381 final del 20.5.2020, in cui è dichiarato che la Commissione intraprenderà azioni volte a ridurre del 50 % le vendite complessive nell'UE di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura entro il 2030 e che riesaminerà la normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli animali, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici, ampliarne l'ambito di applicazione, renderne più semplice l'applicazione e, in ultima analisi, garantire un livello più elevato di benessere degli animali. La Commissione prenderà inoltre in considerazione opzioni per l'etichettatura relativa al benessere degli animali per una migliore trasmissione del valore lungo la filiera alimentare.

VISTA la proposta di riforma della Politica agricola comune (Doc COM/2018/392 final 2018/0216(COD) del 1.6.2018) per la fase post 2020, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede, tra l'altro all'articolo 6 – Obiettivo specifico 9 di "migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali";

VISTA la Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" (Doc. COMM (2017) 713 Final del 29.11. 2017 dove al punto 3.5 è indicato che *"La PAC dovrebbe rispondere meglio ai problemi sanitari gravi come quelli legati alla resistenza antimicrobica causata dall'uso inadeguato degli antibiotici"*

CONSIDERATO che l'articolo 224 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede, tra l'altro, *“omissis...la necessità di definire la disciplina produttiva, il segno distintivo da apporre sui prodotti conformi e certificati, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione volontari e i sistemi di qualità autorizzati ed in essere alla data di entrata in vigore del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, le misure di vigilanza e controllo e quant'altro necessario ad un corretto funzionamento del Sistema...omissis”*;

CONSIDERATO che le informazioni facoltative sul benessere animale apposte in etichetta dagli Operatori o dalle organizzazioni che commercializzano prodotti alimentari devono essere oggettive e verificabili da parte delle autorità competenti nonché chiare e non ingannevoli per il consumatore, oltretutto conformi alla legislazione vigente in materia di etichettatura alimentare ed in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011;

CONSIDERATA la necessità di armonizzare a livello nazionale i requisiti e le regole applicabili per la certificazione del benessere animale in allevamento nonché di definire i requisiti, le procedure e le modalità con cui i singoli soggetti e la filiera produttiva interessata possono commercializzare fino al consumatore finale, con le informazioni ammesse ed autorizzate dal presente decreto, il prodotto animale oggetto di certificazione secondo il “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data _____;

DECRETA:

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina i requisiti di salute e benessere animale volti a qualificare, ai sensi delle regole tecniche di cui al presente Decreto, la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente del “Sistema di qualità nazionale benessere animale”, di seguito denominato SQNBA.
2. Il presente decreto disciplina inoltre il rilascio della certificazione nel rispetto dei requisiti relativi al SQNBA, nonché le procedure e le modalità con cui i singoli soggetti e la filiera produttiva interessata possono produrre e commercializzare l'animale o il prodotto di origine animale che derivi da un allevamento oggetto di certificazione.
3. Il SQNBA è costituito dalle disposizioni di cui al presente decreto e dagli allegati che lo disciplinano per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, secondo le indicazioni di cui all'articolo 224bis della legge n. 77/2020 e le priorità individuate del settore zootecnico.
4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute, su parere del Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale (CTSBA) di cui al successivo articolo 11, saranno predisposti ulteriori requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, nonché eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente decreto.

Articolo 2

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, si intende per:

- **Benessere animale:** sistema integrato a cui concorrono il sistema di allevamento, l'alimentazione, la salute degli animali, il controllo della biosicurezza in allevamento, il

monitoraggio dell'uso del farmaco veterinario, il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente;

- **Sistema di allevamento:** insieme delle condizioni strutturali, di alimentazione, ambientali, tecnologiche, gestionali e sanitarie con cui è allevato l'animale o il gruppo di animali, per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro, specificate negli allegati al presente decreto;
- **Metodo di allevamento:** modalità con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalità eventualmente previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo negli schemi di certificazione allegati al presente decreto;
- **Stabilimento:** locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, destinati alla produzione di alimenti per l'uso umano;
- **Biosicurezza:** insieme delle misure strutturali e gestionali finalizzate a ridurre e contrastare il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie negli animali, in allevamento, su un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito;
- **Operatore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti primari di origine animale, anche per un periodo limitato, identificata mediante Codice Fiscale e intestataria del numero di registrazione unico dello stabilimento, come definito dal Regolamento (UE) 2035/2019, registrato nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN). È la figura titolare del certificato di conformità dello stabilimento, per la fase di produzione primaria;
- **Produzione primaria:** prodotti zootecnici derivanti da filiere finalizzate alla produzione di: carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola, cunicola, latte, uova, miele, prodotti dell'acquacoltura ed Elicicoltura;
- **Operatore del settore alimentare:** persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare, per le fasi successive alla produzione primaria, posta sotto il suo controllo e della tracciabilità dei prodotti, inclusi tutti coloro che trasportano animali vivi, e lavorano o trasportano prodotti di origine animale li etichettano fino alla vendita al consumatore finale. È la figura titolare del certificato di conformità;
- **Gruppo di Operatori del settore alimentare:** operatori del settore alimentare gestiti da un coordinatore definito 'Organizzazione'. L'Organizzazione richiede la certificazione, coordina il gruppo e si assume la responsabilità della conformità del gruppo rispetto ai requisiti del SQNBA. È il soggetto intestatario del certificato di conformità;
- **Catena di Custodia (CoC):** sistema atto a garantire l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti della produzione primaria lungo le varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, fino al consumatore finale;
- **Organismo di Certificazione:** organismo che svolge servizi di valutazione della conformità accreditato dall'Organismo Nazionale di Accreditamento conformemente al Reg. 765/2008;
- **Organismo Nazionale di Accreditamento:** unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento. A livello nazionale, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
- **Accreditamento:** attestazione da parte di un Organismo di accreditamento che un determinato Organismo di Certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato,

ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

- **Valutazione della conformità:** procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio siano state rispettate;
- **Schema di certificazione:** insieme di regole e procedure che identificano l'oggetto della valutazione di conformità e le metodologie per determinarla, oltre all'insieme di requisiti rispetto ai quali la valutazione deve essere effettuata;
- **Certificato di conformità:** documento rilasciato da un Organismo di Certificazione ad un Operatore o Operatore del settore alimentare o gruppo di Operatori del settore alimentare, che attesta il soddisfacimento dei requisiti specificati dallo schema di certificazione a seguito delle opportune valutazioni della conformità;
- **Valutatore:** persona qualificata e incaricata da un Organismo di Certificazione ad eseguire singolarmente o come parte di un gruppo, la valutazione di conformità di un Operatore o Operatore del settore alimentare ai requisiti del SQNBA. La valutazione di conformità nell'ambito del SQNBA presso gli Operatori è effettuata da un medico veterinario in possesso dei requisiti minimi riportati nell'allegato 1;
- **Prodotto preimballato:** unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore per la vendita diretta;
- **Vigilanza:** complesso delle attività svolte dall'autorità competente, attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, dirette alla verifica che non sussistono carenze di requisiti e carenze da parte dell'organismo di certificazione nell'espletamento dei compiti di certificazione e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso ha adottato correttivi appropriati e tempestivi;
- **Banca Dati Nazionale (BDN):** base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del Regolamento UE 429/2016 già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it.

Articolo 3

(Disposizioni specifiche)

1. Ai fini di una chiara e corretta informazione del consumatore, la produzione e la commercializzazione di animali e prodotti della produzione primaria con informazioni previste dal SQNBA deve avvenire in conformità a quanto previsto dal presente decreto.
2. Qualora tali informazioni fossero già utilizzate e comunicate al consumatore sulla base di norme tecniche o certificazioni volontarie già riconosciute o autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure previste dalle stesse norme tecniche o certificazioni devono essere adeguate ai contenuti del presente decreto, con le modalità di cui al successivo articolo 8.

Articolo 4

(Adesione al SQNBA)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli Operatori e agli Operatori del settore alimentare interessati che intendono aderire al SQNBA al fine di produrre e commercializzare

animali e prodotti di origine animale con le informazioni e le modalità di cui al presente decreto, previa verifica di conformità ai requisiti da parte di Organismi di Certificazione accreditati.

2. L'adesione al SQNBA costituisce titolo, per gli Operatori interessati, per l'accesso in via prioritaria ai pertinenti contributi comunitari e nazionali previsti dalla Politica Agricola Comune e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Articolo 5

(Criteri e modalità per l'adesione al SQNBA)

1. La domanda di adesione è presentata dal singolo Operatore oppure da un Operatore del settore alimentare oppure da un'Organizzazione responsabile di un gruppo di Operatori del settore alimentare per le fasi di filiera di propria competenza, ammesse dal SQNBA.
2. Tali soggetti si dotano, per le fasi di competenza, di un sistema di identificazione degli animali e dei prodotti della produzione primaria atto a garantire la tracciabilità lungo tutta la filiera e identificano ed implementano delle procedure per operare conformemente alle disposizioni del SQNBA valutando in autocontrollo l'efficacia dei propri sistemi. Queste informazioni devono essere documentate e rese disponibili all'Organismo di Certificazione.
3. Per l'adesione al SQNBA, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione scelto tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Possono richiedere l'adesione al SQNBA gli:

4.1. Operatori della produzione primaria:

- 4.1.1. Che sono identificati ai sensi della specifica normativa dell'Unione Europea e nazionale vigente;
- 4.1.2. Che aderiscono al sistema di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti all'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 10;
- 4.1.3. Che soddisfano, laddove previsti, i prerequisiti d'accesso allo schema di certificazione per la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento di interesse di cui agli allegati al presente decreto;

4.1.a) Nella domanda di adesione devono essere indicati almeno:

- i) la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento che si intende certificare, oltre al codice BDN del Ministero della Salute attribuito allo stabilimento ed il Codice Fiscale oppure il Numero di Registrazione Unico dell'Operatore responsabile dello stabilimento;
- ii) l'eventuale attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA;
- iii) il nominativo del veterinario autorizzato dall'Operatore ad inserire i dati nel portale di cui al successivo articolo 10;
- iv) l'impegno a rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA, in conformità a quanto stabilito dal presente decreto e dagli allegati applicabili.

4.1.b) Con la stessa modalità, è ammessa la presentazione da parte del singolo Operatore, di più domande di adesione riferite alle diverse specie, metodi di allevamento e orientamenti produttivi che si intendono certificare SQNBA.

4.1.c) L'adesione al SQNBA per una specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento comporta che tutti gli animali con queste caratteristiche afferenti ad uno stabilimento e sotto la responsabilità di un unico Operatore siano gestiti secondo le modalità di cui al presente decreto ed agli allegati specifici.

4.2. Operatori del settore alimentare:

4.2.1. Devono essere riconosciuti ai sensi della specifica normativa dell'Unione Europea e nazionale vigente;

4.2.2. Devono adottare il sistema della catena di custodia per il SQNBA nel rispetto dei requisiti dell'Allegato 2;

4.2.a) Nella domanda di adesione, devono essere riportati almeno:

- i. i dati e i riferimenti legali dell'Operatore del settore alimentare richiedente;
- ii. gli estremi relativi alla registrazione dell'attività effettuata dall'Operatore del settore alimentare, quale codice distintivo o di riconoscimento, con specificazione della sua tipologia;
- iii. la fase o le fasi di interesse nella filiera coinvolta;
- iv. una breve descrizione dell'Operatore del settore alimentare, della sua organizzazione, delle attività svolte e del numero di animali/volumi trattati;

5. Se l'adesione al SQNBA avviene attraverso un'Organizzazione responsabile di un gruppo di filiera, la stessa presenta la domanda indicando ogni Operatore del settore alimentare coinvolto secondo le modalità di cui al presente articolo.

6. Sono esentati dalla certificazione tutti i soggetti che trasportano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati ed etichettati ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 6

(Organismo di Certificazione)

1. L'Organismo di Certificazione che intende operare nell'ambito del SQNBA deve essere accreditato alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore, secondo lo schema di certificazione SQNBA, per la specie animale e orientamento produttivo di interesse ed essere iscritto in un elenco tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale - DISR.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, l'Organismo di Certificazione presenta apposita istanza corredata dal certificato di accreditamento che attesta l'accREDITamento per la specie animale e l'orientamento produttivo di interesse. Il provvedimento di iscrizione è rilasciato previa verifica documentale del possesso dei requisiti elencati nell'allegato 1 del presente decreto e contiene la descrizione dei compiti che l'Organismo di Certificazione deve espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli.
3. L'iscrizione ha durata quadriennale e può essere sospesa o revocata in caso di gravi inadempienze o carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'Organismo di Certificazione stesso.
4. La sospensione dell'iscrizione a seconda della gravità dei casi può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'Organismo di Certificazione deve dimostrare di aver risolto le criticità rilevate.
5. Gli oneri informativi posti a carico degli Organismi di Certificazione sono assolti tramite il caricamento dei dati nel sistema di cui all'articolo 10 che, attraverso meccanismi di interoperabilità, renderà disponibili le informazioni caricate dall'Organismo di Certificazione nel

database della BDV, di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012.

Articolo 7

(Attività di Certificazione)

1. L'Organismo di Certificazione, attraverso valutazioni documentali e in situ, verifica la conformità dei soggetti che hanno fatto domanda di adesione al SQNBA. Tale valutazione deve includere l'idoneità alle prescrizioni del SQNBA delle procedure di gestione dello stabilimento e/o dell'azienda, l'efficacia del sistema di autocontrollo, la gestione dell'identificazione e della tracciabilità di animali e prodotti, nonché le registrazioni a supporto dell'intero processo. L'Organismo di Certificazione verifica inoltre la corrispondenza, il corretto uso e il trasferimento delle informazioni nell'etichettatura degli animali e dei prodotti della produzione primaria oggetto della certificazione SQNBA nonché nei documenti commerciali relativi al trasporto e alla vendita degli stessi, ai sensi del successivo articolo 9.
2. Gli Organismi di Certificazione valutano il soddisfacimento dei requisiti stabiliti nel presente decreto attraverso una valutazione iniziale di conformità presso ciascun soggetto o gruppo che ha presentato domanda di adesione al SQNBA e, accertata l'assenza di non conformità, rilasciano un certificato che attesta l'inserimento del soggetto nel sistema di certificazione.
3. Ai fini del mantenimento della certificazione, tutti i soggetti certificati sono sottoposti a valutazione di conformità, successive a quella iniziale, secondo le tempistiche e modalità definite di seguito:
 - 3.1. per gli Operatori: una verifica documentale dei dati contenuti nel sistema di cui all'articolo 10 almeno una volta all'anno e una verifica in situ almeno una volta ogni 3 anni;
 - 3.2. per gli Operatori del settore alimentare: una verifica in situ almeno una volta all'anno;
 - 3.3. per il gruppo di Operatori del settore alimentare: una verifica in situ per l'Organizzazione responsabile del gruppo e un campione di soggetti aderenti al gruppo definito secondo i criteri descritti nell'allegato 1, almeno una volta all'anno.
4. L'Organismo di Certificazione deve fornire evidenza delle attività di valutazione svolte sia all'Autorità Competente che all'Ente di Accreditamento.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto, incluso il venir meno dei requisiti di accesso, costituisce non conformità che deve essere gestita e risolta dai soggetti certificati in accordo con le indicazioni dell'Organismo di Certificazione.
6. L'Organismo di Certificazione deve emettere un provvedimento di sospensione o eventuale revoca della certificazione in tutti i casi in cui si riscontrino carenze recidive o di carattere sostanziale dei soggetti certificati tali da compromettere la loro affidabilità.
7. Nel periodo di sospensione, il soggetto è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal presente decreto e dagli allegati, fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'animale/del prodotto della produzione primaria di origine animale oppure del gruppo di animali/prodotti non conformi, anche per i prodotti già immessi sul mercato.
8. L'Organismo di Certificazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e assoggettati al proprio controllo, distinti fra Operatori e dell'Operatore del settore alimentare, riportando:
 - a) il numero di registrazione o autorizzazione sanitaria o riconoscimento dell'Operatore o dell'Operatore del settore alimentare, di cui all' articolo 5;

- b) il codice identificativo dell'Operatore o dell'Operatore del settore alimentare o del Gruppo di Operatori del settore alimentare attribuito dall'Organismo di Certificazione e presente sul certificato di conformità;
 - c) la specie, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento degli animali oggetto della certificazione SQNBA (solo per gli Operatori);
 - d) un esplicito riferimento ai certificati sospesi o revocati.
9. Il sistema di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio di cui al successivo articolo 10, mediante meccanismi di interoperabilità, renderà disponibili le informazioni caricate dall'Organismo di Certificazione nel database della BDV, di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012.
10. In tal modo gli Organismi di Certificazione assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole (RUCI), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.

Articolo 8

(Termini e modalità per l'adeguamento al SQNBA - Norma transitoria)

1. Al fine di salvaguardare le attività in essere, gli Operatori e gli Operatori del settore alimentare che alla data di entrata in vigore del presente decreto operano sulla base di norme tecniche o certificazioni volontarie di cui al precedente articolo 3 che includono informazioni disciplinate dal SQNBA, o comunque relative al benessere animale, devono procedere alla verifica ed all'adeguamento delle stesse insieme all'Organismo di Certificazione designato. Tale adeguamento deve essere attuato entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e dell'allegato specifico relativo alla specie, all'orientamento produttivo e al metodo di allevamento di interesse.
2. Il mancato adeguamento delle norme tecniche e della certificazione volontaria, operato con l'eliminazione delle informazioni e delle parti in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto e dei suoi allegati nei termini e con le modalità di cui al comma 1, comporterà la cessazione dell'efficacia/decadenza delle stesse, per le parti non compatibili con il presente decreto.
3. Durante l'adeguamento di cui al comma 1, le norme tecniche e le certificazioni volontarie sul benessere animale rilasciate dall'Organismo di Certificazione coesistono con quelle rilasciate ai sensi del presente decreto e sono da intendersi entrambe valide ed efficaci fino alla fine del periodo transitorio di cui al comma 1.

Articolo 9

(Commercializzazione ed etichettatura di animali e prodotti di origine animale)

- 1) La commercializzazione e l'etichettatura degli animali e dei prodotti della produzione primaria da parte dei soggetti certificati aderenti al SQNBA deve avvenire riportando le seguenti informazioni:
 - a) "Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale" o, in alternativa, "SQN benessere animale". Tale indicazione può essere sostituita dal logo identificativo del SQNBA, definito con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute.
 - b) Specie dell'animale o denominazione del prodotto ottenuto con l'indicazione della specie (es. "Carne di...").

- c) Metodo di allevamento, come eventualmente individuato nello schema di certificazione, relativo a specie ed orientamento produttivo, di cui agli allegati del presente decreto.
 - d) "Allevato in" da riferirsi allo stabilimento certificato SQNBA nel quale il ciclo di allevamento dell'animale è condotto nel rispetto dei requisiti, modalità e tempistiche previste dagli schemi di certificazione di cui al presente decreto per la specie, orientamento produttivo e fasi di riferimento. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto è possibile riportare in etichetta la dicitura "Da allevamento italiano certificato SQNBA" o "Proveniente da allevamento italiano certificato SQNBA" e nel caso in cui l'animale sia nato, allevato e macellato in Italia, l'informazione può essere fornita anche nella forma cumulativa "Origine Italia", eventualmente accompagnata dall'indicazione di una regione geografica.
 - e) Eventuali altre informazioni ammesse, in relazione alla specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento e riportate negli allegati al presente decreto.
 - f) Numero, lotto o codice di rintracciabilità degli animali o del prodotto da essi ottenuto.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere inoltre accompagnate dalle seguenti indicazioni:
 - a) Nome dell'Operatore o dell'Operatore del settore alimentare certificato SQNBA che commercializza o etichetta animali e prodotti e indicazione del codice identificativo ad esso attribuito dall'Organismo di Certificazione;
 - b) Denominazione o sigla o logo dell'Organismo di Certificazione designato.
 3. Per i prodotti della produzione primaria provenienti da allevamenti certificati SQNBA e destinati al consumatore finale, le informazioni di cui al presente articolo devono comparire nello stesso campo visivo dell'etichetta del prodotto preimballato e commercializzato. Per i prodotti non preimballati destinati al consumatore finale, le suddette informazioni devono essere esposte in maniera chiara e ben visibile al banco vendita con idonee modalità.
 4. Nelle fasi antecedenti alla commercializzazione per il consumo finale, le informazioni di cui al presente articolo devono essere riportate sui documenti di vendita e trasporto che accompagnano gli animali vivi e, nel caso del prodotto della produzione primaria, anche sui relativi imballaggi attraverso etichetta o cartello o codici a barre o QR-code o altra idonea modalità.
 5. Il trasferimento fino al consumatore finale delle informazioni previste dal SQNBA di cui al presente decreto avviene attraverso la catena di custodia certificata da un Organismo di Certificazione accreditato, tranne nei casi di vendita diretta presso l'azienda di allevamento dell'animale.
 6. Fatte salve altre disposizioni specifiche in materia di fornitura delle informazioni ai consumatori, le indicazioni di cui al comma 1 sono riportate:
 - a) nel campo visivo principale dell'etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNBA costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale superiore al 75% nel prodotto di origine animale ottenuto e commercializzato per il consumo finale;
 - b) come informazione SQNBA di cui al comma 1 lettera a), da apporsi nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari diversi da quelli di cui al precedente punto a), accanto all'ingrediente di origine animale ed alla sua percentuale, purché lo stesso ingrediente provenga interamente da allevamenti certificati SQNBA.
 7. Nei prodotti alimentari non è ammessa la contemporanea presenza di uno stesso ingrediente certificato e non certificato ai sensi del presente decreto.

Articolo 10

(Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio - ClassyFarm)

1. Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli Operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) 429/2016.
2. Ai fini della corretta applicazione del SQNBA in allevamento, ClassyFarm consente:
 - a) la verifica dei prerequisiti per l'accesso al percorso del SQNBA di cui all'articolo 5 del presente Decreto;
 - b) l'assegnazione di credenziali per l'accesso all'area dedicata agli Organismi di Certificazione, di cui all'articolo 7;
 - c) l'inserimento, da parte del valutatore, incaricato dall'Organismo di Certificazione, dei risultati della verifica di cui al punto a) nell'apposita sezione di ClassyFarm per il proseguo dell'iter di certificazione;
 - d) la garanzia di un adeguato livello di interoperabilità con altri sistemi informativi pubblici per quanto riguarda la disponibilità e la fruibilità per gli aventi titolo delle informazioni riguardanti gli aspetti di biosicurezza, di consumo di farmaco e di benessere animale a garanzia della più appropriata condivisione di tali informazioni tra i soggetti pubblici interessati per le finalità di cui al presente Decreto nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della sensibilità dei dati.
3. Ai fini dell'adeguamento di ClassyFarm alle funzionalità sopra descritte e alla relativa successiva implementazione, senza oneri aggiuntivi a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna è autorizzato, con mezzi propri e nel rispetto dei principi di ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione e della efficiente organizzazione degli uffici, all'acquisizione delle risorse strumentali e umane necessarie e provvede ad implementare il piano triennale di fabbisogno del personale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 11

(Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale)

- 1) E' istituito il Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA), cui è affidato il compito di definire la disciplina produttiva e le relative regole tecniche, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili all'implementazione del sistema.
- 2) Del CTSBA, che opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fanno parte:
 - a) due rappresentanti esperti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) due rappresentanti esperti del Ministero della Salute, di cui uno con funzioni di Vice Presidente;
 - c) quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

- d) un rappresentante di Accredia;
 - e) quattro esperti in materia di Benessere animale, di cui uno designato dal CREA-ZA, uno dal CREA-PB e due dal CReNBA.
- 3. Il Comitato può avvalersi di ulteriori esperti dei processi di produzione relativi all'intera filiera.
 - 4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 - 5. Ai componenti del CTSBA non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Articolo 12

(Vigilanza sugli Organismi di Certificazione)

- 1. La vigilanza sugli Organismi di certificazione è svolta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Articolo 13

(Libera circolazione dei prodotti di origine animale)

- 1. I prodotti di origine animale etichettati con le informazioni facoltative previste dal presente decreto in un altro Stato membro della UE e destinate al consumo immediato da parte del consumatore finale, hanno libera circolazione nel territorio italiano a condizione che nell'etichetta originaria siano apposte le informazioni obbligatorie e che eventuali informazioni facoltative siano apposte conformemente alla specifica normativa vigente a livello comunitario.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e si applica a partire dalla medesima data.

Roma,

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Stefano Patuanelli

Il Ministro della Salute
Roberto Speranza

Allegati

Allegato 1: Requisiti degli Organismi di Certificazione e del processo di certificazione

Allegato 2: Requisiti per gli Operatori del settore alimentare

Allegato 3: Requisiti per gli Operatori che allevano suini al coperto (oltre 30 Kg)

Allegato 4: Requisiti per gli Operatori che allevano suini all'aperto (oltre 50 Kg)

Allegato 1

Requisiti degli Organismi di Certificazione e del processo di certificazione

A. Modalità di iscrizione degli Organismi di Certificazione nell'elenco detenuto dal DISR del MIPAAF

Ai fini dell'iscrizione dell'elenco di cui all'Art 6 del Decreto, l'Organismo di Certificazione accreditato alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore, deve presentare apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello sviluppo rurale (DISR).

L'istanza di iscrizione, sottoscritta dal responsabile legale, deve essere inoltrata al seguente indirizzo: cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it, deve riportare i dati identificativi anagrafici e fiscali, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica certificata, per eventuali comunicazioni dell'Organismo di certificazione, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di accreditamento in corso di validità relativo al SQNBA, rilasciato dall'Organismo Nazionale di accreditamento (ACCREDIA);
- b) procedura predisposta dall'Organismo per definire il processo di certificazione, ~~in~~ incluse le regole, le responsabilità e i metodi per lo svolgimento dell'attività di certificazione presso i soggetti che aderiscono al SQNBA, ivi incluse la gestione delle non conformità e dei relativi provvedimenti, la gestione del piano di azioni correttive presentato dall'Operatore, l'emissione dei certificati, e la gestione dei reclami e ricorsi;
- c) piano dei controlli redatto sulla base dello schema di certificazione per cui è stato chiesto l'accreditamento che specifica le attività minime di autocontrollo da parte tutti i soggetti inclusi nell'SQNBA, sia per la produzione primaria che per la filiera, le attività di controllo da parte dell'organismo, la definizione delle situazioni che determinano non conformità e il livello di gravità associato (lievi o gravi), e i casi in cui si applicano provvedimenti aggiuntivi (soppressione delle indicazioni, sospensione, revoca).
- d) procedura di qualifica, formazione e monitoraggio del personale coinvolto nelle attività di certificazione per il SQNBA;
- e) organigramma nominativo e funzionale relativo alle attività del SQNBA;
- f) elenco dei valutatori qualificati ad operare per il SQNBA, con riferimento alla produzione primaria, specie animale e filiera;
- g) curricula del personale dell'Organismo coinvolto nella attività dell'SQNBA e relativa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- h) modulistica utilizzata per le attività di valutazione;
- i) criteri di definizione e applicazione delle tariffe agli operatori;
- j) accordo di certificazione.

Il competente Ufficio della DISR, acquisita la documentazione sopra indicata, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, procede all'iscrizione dell'Organismo di certificazione nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale: www.politicheagricole.it.

L'Organismo è tenuto a comunicare alla DISR tutte le modifiche sostanziali relative ai documenti precedentemente depositati per l'iscrizione nell'elenco ministeriale.

B. Sospensione o Revoca dell'Iscrizione negli elenchi detenuti dal MIPAAF

Ai sensi dell'Art 6 del Decreto SQNBA, si definiscono le condizioni che determinano la sospensione o revoca dell'iscrizione degli Organismi di certificazione.

Sospensione:

- mancato rispetto delle regole stabilite nel piano di controllo
- mancato rispetto delle procedure di certificazione
- inadempimento delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente
- carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di certificazione stesso
- adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori o degli operatori del settore alimentare assoggettati al controllo
- mancata comunicazione alle autorità competenti dei risultati dei controlli
- mancata o ritardata comunicazione delle NC rilevate
- impedimento all'esercizio della vigilanza
- mancata adozione, in caso di NC delle misure corrispondenti a carico degli operatori o degli operatori del settore alimentare

Revoca:

- perdita dell'accreditamento
- tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel quadriennio di durata dell'iscrizione
- perdita dei requisiti per iscrizione nell'elenco

L'ICQRF comunica all'Ufficio DISR gli esiti della vigilanza e le situazioni critiche per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

C. Personale dell'Organismo di Certificazione e requisiti di competenza

Gli Organismi di Certificazione che effettuano le attività di valutazione della conformità al SNQBA devono dotarsi di personale sufficiente per garantire lo svolgimento delle attività di certificazione in accordo alle prescrizioni del SQNBA.

L'Organismo di Certificazione identifica una figura di riferimento per l'accesso all'area dedicata del sistema informativo di cui all'art. 10 del Decreto, a cui sono assegnate le credenziali di accesso, che assume la responsabilità delle comunicazioni in entrata e in uscita dal sistema, necessarie per l'attività di controllo del SQNBA.

Gli Organismi di Certificazione devono utilizzare personale dedicato alle fasi di valutazione, riesame e decisione in possesso dei seguenti requisiti di competenza, per le distinte funzioni.

1. Requisiti minimi di competenza per i valutatori dell'Organismo di Certificazione

Requisiti	Produzione primaria	Filiera
Titolo di studio	– Laurea in Medicina Veterinaria – Iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari	Laurea triennale o magistrale oppure

2. Requisiti minimi di competenza del personale dell'Organismo di Certificazione incaricato delle fasi di riesame e delibera.

Requisiti	Produzione primaria	Filiera
Titolo di studio	– Laurea in Medicina Veterinaria	– Equiparabile ai requisiti richiesti ai valutatori
Esperienza lavorativa	– Equiparabile ai requisiti richiesti ai valutatori	– Esperienza lavorativa sulla tracciabilità
Formazione Teorica	– Equiparabile ai requisiti richiesti ai valutatori	– Conoscenza del sistema informativo ClassyFarm e del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale. – Formazione sulla rintracciabilità e sulla catena di custodia –

D. Processo di Certificazione

Gli Organismi di Certificazione che effettuano attività di valutazione della conformità ai sensi del SQNBA predispongono una procedura che definisce i requisiti, le responsabilità e i metodi per lo svolgimento dell'attività di certificazione nei confronti degli Operatori che aderiscono al SQNBA, ivi incluse le attività relative alla gestione delle non conformità e dei relativi provvedimenti, all'emissione dei certificati, alla gestione dei reclami e ricorsi.

1. Svolgimento delle attività di certificazione

1.1. Valutazione della domanda di certificazione

La domanda di adesione deve contenere almeno le informazioni di cui all'articolo 5 del Decreto interministeriale.

1.2. Valutazione iniziale di certificazione:

La verifica iniziale di certificazione è finalizzata all'inserimento del soggetto richiedente nel sistema di certificazione SQNBA e deve essere condotta attraverso verifiche documentali e in situ per attestare la conformità al SQNBA ed inserirli nel sistema di certificazione.

Le valutazioni svolte presso devono considerare tutte le aree di uno stesso stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione.

Le valutazioni svolte presso l'Operatore del settore alimentare devono considerare almeno tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi coinvolti nel campo di applicazione richiesto per la certificazione SQNBA, anche per le attività in subappalto. L'Organismo durante le verifiche ispettive deve sempre:

- svolgere e documentare l'effettuazione di una prova di rintracciabilità;
- svolgere e documentare l'effettuazione di un bilancio di massa;
- accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato;
- accertare la conformità del sistema di CoC ai contenuti del decreto e degli allegati applicabili.

Allegato 2

Requisiti per gli Operatori del settore alimentare

Tutti gli Operatori del settore alimentare, ad esclusione degli Operatori della produzione primaria, che manipolano o etichettano prodotto alimentare utilizzando i riferimenti all'SQNBA, devono essere certificati ai sensi della Catena di Custodia per il SQNBA da un Organismo di certificazione in possesso dei requisiti di cui al decreto interministeriale.

L'obiettivo della Catena di Custodia, di seguito CoC (Chain of Custody), è quello di fornire garanzia sulla provenienza da allevamenti certificati delle materie prime o dei prodotti etichettati con i riferimenti al SQNBA.

La CoC deve essere applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al consumatore finale e la mancata inclusione di un soggetto della filiera rende impossibile l'utilizzo dei riferimenti al SQNBA e la vendita del prodotto come certificato.

a) Requisiti generali

L'Operatore del settore alimentare presenta domanda di certificazione per la CoC del SQNBA a seguito dell'implementazione di un sistema di identificazione e tracciabilità intraziendale dei suoi prodotti alimentari, adeguato alle dimensioni, al tipo e alla complessità delle attività svolte, e che attesti:

- la sua posizione e il suo ruolo nella filiera;
- i prodotti alimentari inclusi nella CoC del SQNBA;
- l'elenco delle Operatori coinvolti (per le fasi di approvvigionamento, lavorazione, commercio e distribuzione), anche per le attività in subappalto;
- le modalità di gestione dei prodotti al fine di garantire la corretta separazione, identificazione e tracciabilità delle produzioni, anche al fine di prevenire possibili miscele con prodotti non conformi ai sensi del presente decreto. Nelle fasi di trasformazione dei prodotti certificati SQNBA, l'Operatore deve dare evidenza dei metodi identificati per la separazione dei processi in ogni singola fase di trasformazione e durante lo stoccaggio.

Gli Operatori del settore alimentare possono richiedere una certificazione di gruppo, in cui gli aderenti svolgono fasi successive e consecutive per la realizzazione del prodotto, o svolgono la stessa attività. Nei casi in cui è richiesta la certificazione di gruppo deve essere identificata un'Organizzazione responsabile, che coordina il gruppo e verifica l'efficacia del sistema di CoC di tutti gli aderenti, che devono rendersi disponibili. In questi casi un accordo che identifichi le responsabilità e i compiti deve essere sottoscritto tra le parti.

b) Gestione degli approvvigionamenti

Ciascun Operatore della filiera deve identificare i fornitori in possesso di un certificato individuale o di gruppo valido a fronte della CoC del SQNBA e definire i prodotti approvvigionati da ciascuno di essi. Inoltre deve essere definito un metodo per verificare la corrispondenza del materiale in ingresso con quello effettivamente acquistato. I documenti di vendita o accompagnatori dei prodotti certificati devono sempre riportare i riferimenti alla certificazione.

Ciascun Operatore del settore alimentare deve richiedere ad ogni fornitore la sottoscrizione di un accordo di fornitura che includa almeno:

- il nominativo del referente;

- l'impegno ad applicare nella propria azienda un sistema di CoC conforme al presente decreto;
- l'impegno a registrare quanto previsto nella documentazione che descrive le modalità di gestione dei prodotti;
- l'impegno a documentare i fornitori e i prodotti approvvigionati;
- l'impegno a comunicare all'Operatore eventuali variazioni sostanziali delle quantità di produzione previste;
- l'impegno a porre in atto tutte le misure necessarie per evitare la commistione delle materie prime e/o dei prodotti approvvigionati conformi al presente decreto;
- l'impegno ad informare l'Operatore sulla fornitura di prodotti non conformi al presente decreto.

c) Responsabilità della direzione

La direzione deve essere coinvolta e documentare il suo impegno ad implementare e mantenere i requisiti di catena di custodia in accordo al SQNBA.

d) Gestione delle non conformità

L'Operatore deve documentare la gestione delle non conformità rilevate durante le attività legate alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti oggetto al presente decreto. La documentazione deve includere le azioni che devono essere intraprese a seguito di risultati non conformi derivati da valutazioni interne ed esterne.

L'Operatore deve assicurare che i prodotti non conformi o in attesa di esito di conformità, siano identificati, segregati e tenuti sotto controllo al fine di evitare il loro involontario utilizzo o consegna, e deve informare gli altri Operatori del settore interessati. Deve essere definita una procedura che precisi la responsabilità, le modalità e le conseguenti registrazioni inerenti alla gestione dei prodotti non conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del presente decreto.

e) Azioni correttive e preventive

L'Operatore deve documentare le modalità di registrazione, di attuazione e l'esito delle azioni correttive e preventive a seguito di non conformità, individuando il tipo di intervento, le responsabilità dell'esecuzione dell'intervento, la tempistica, la verifica dell'efficacia e la responsabilità della stessa.

f) Gestione dei reclami

L'Operatore deve dare evidenza della registrazione e della gestione dei reclami.

g) Gestione della documentazione e delle registrazioni

La documentazione del sistema di CoC deve includere almeno:

- i documenti che attestino gli approvvigionamenti dei prodotti in entrata e le vendite dei prodotti finiti che intendono essere commercializzati con i riferimenti all'SQNBA.
- i documenti e le registrazioni che attestino le attività ed i flussi del processo produttivo e gli esiti dei controlli e delle verifiche effettuati.
- i documenti e le registrazioni necessarie per la corretta implementazione e monitoraggio della CoC.

Nel caso di certificazione di gruppo la documentazione deve includere anche una descrizione della filiera, delle responsabilità e delle modalità di gestione e verifica dei processi e dei prodotti gestiti dagli Operatori del gruppo, e delle attività cedute in subappalto.

E' necessario sottoscrivere un accordo con i soggetti a cui sono affidate attività in subappalto per definire i criteri di fornitura e le responsabilità.

L'Operatore deve indicare il soggetto responsabile dell'emissione, della revisione e dell'approvazione dei documenti del sistema di CoC, il sito dove vengono conservati, coloro che possono accedere e come possono essere gestiti e conservati.
Tutti i documenti e le registrazioni devono essere aggiornati, conservati, rintracciabili e archiviati per un tempo minimo pari alla durata di vita del prodotto più un anno.

h) Formazione e addestramento

L'Operatore deve opportunamente formare, addestrare, sensibilizzare e coinvolgere il personale che può avere influenza sulla CoC, al fine di assicurare una corretta attuazione del sistema stesso. Il personale deve essere reso consapevole dell'importanza della propria funzione e delle conseguenze del proprio comportamento.

i) Verifica ispettiva interna e riesame

Ciascun operatore del settore alimentare certificato a fronte della CoC per SQNBA deve effettuare, almeno ogni 12 mesi, verifiche ispettive interne al fine di valutare l'efficacia della CoC implementata. Tali verifiche devono essere realizzate da personale indipendente rispetto all'attività verificata ed estese a tutto il sistema attuato.

Nel caso di una certificazione di gruppo, la verifica ispettiva interna deve essere effettuata dall'Organizzazione responsabile su tutti gli aderenti al gruppo.

L'efficacia della CoC e la relativa documentazione deve essere verificata, quando richiesto, con il coinvolgimento del personale interessato ogni qualvolta si verificano cambiamenti nelle attività o nei prodotti, o ogni volta che si ritiene necessario, sulla base dell'analisi del rischio a seguito degli esiti delle verifiche ispettive interne, dell'autocontrollo, degli eventuali reclami e non conformità. L'Organizzazione è tenuta ad effettuare un riesame del sistema finalizzato al mantenimento e al miglioramento della sua efficacia.

E' richiesto che gli Operatori effettuino e documentino il calcolo del bilancio di massa e prove di rintracciabilità almeno una volta all'anno.

l) Etichettatura dei prodotti lavorati e/o trasformati

Si veda quanto definito all'Art. 10 del Decreto SQNBA.

m) Utilizzo di altre certificazioni di rintracciabilità di filiera

Per comunicare l'origine certificata a fronte del SQNBA dei prodotti o delle materie prime non saranno ritenute sostitutive della valutazione di conformità ai sensi della CoC per il SQNBA le eventuali altre certificazioni relative alla rintracciabilità di prodotto in possesso dell'Operatore.